

ALLEGATO n. 27

INFLUENZA AVIARIA HPAI

MISURE DA APPLICARE NELLE AZIENDE ALIMENTARI E DI MANGIMI, NEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI, NEGLI STABILIMENTI CHE TRATTANO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE O IN QUALSIASI ALTRO LUOGO PERTINENTE, COMPRESI I MEZZI DI TRASPORTO

Articolo 10 del Regolamento delegato 2020/687 della Commissione

Misure da applicare IN CASO DI SOSPETTO della presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità(HPAI) nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontaliere, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

1. In caso di sospetto in questi luoghi, l'autorità competente applica:

Le disposizioni pertinenti già elencate alla SCHEDA 5 - paragrafo "misure da applicare in caso di sospetto focolaio" del presente MANUALE OPERATIVO;

e, se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità ad animali non infetti o agli esseri umani.

2. L'autorità competente applica inoltre le stesse disposizioni negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi citati che si sospetta siano infetti.

Misure da applicare IN CASO DI CONFERMA UFFICIALE della presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontaliere, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

1. In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio nei luoghi citati, l'autorità competente applica:

Le disposizioni pertinenti già elencate alla SCHEDA 5 – paragrafo "Misure da applicare in focolai confermati di HPAI";

e, se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani.

2. L'autorità competente applica le stesse disposizioni anche negli stabilimenti di origine degli animali o prodotti colpiti presenti negli stabilimenti e nei luoghi citati.